REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Composta dai seguenti magistrati:

Domenico Guzzi **Presidente**

Gianpiero D'Alia **Consigliere**

Guido Tarantelli **Primo referendario relatore**

SENTENZA

Nel giudizio n. 24070, relativa al conto giudiziale reso dall'agente contabile del Comune di Girifalco Gaetano Micchetti n° **41479** avente ad oggetto la riscossione della Tosap relativo all'esercizio finanziario 2022;

letti gli atti e documenti di causa;

nella pubblica udienza del giorno 9 luglio 2025, uditi l'agente contabile Michetti Gaetano e per l'ufficio di Procura il Pubblico ministero dott. Giovanni Di Pietro, i quali concludevano come da verbale d'udienza; nessuno è comparso per l'Amministrazione.

FATTO

1. Con relazione di irregolarità n° 175/2024 il magistrato istruttore rappresentava che con resa SIRECO n. 465340 del 26 maggio 2023 (conto n. 41479) il Comune di Girifalco ha depositato il conto giudiziale sopra specificato.

Il documento contabile è sottoscritto dall'agente contabile e vistato per regolarità dal responsabile del servizio finanziario.

È stata depositata la determinazione n. 241 del 24 marzo 2023 con la quale il responsabile dell'area economico – finanziaria ha dato atto dell'avvenuta parificazione del conto giudiziale, il quale rendiconta una riscossione pari ad euro 0,00.

A seguito di richiesta istruttoria, deposito Daed n. 27013 del 5 luglio 2023 il responsabile dell'area economico – finanziaria ha dato riscontro come segue:

le modalità di riscossione tosap sono relativamente legate all'emissione di bollettini pagopa e/o all'emissione di bonifici bancari;

sulle liste di carico, il tributo di cui all'oggetto non è più esistente, essendo stato sostituito dal canone unico patrimoniale, come da legge di bilancio n. 160/2019, art. 1, commi 816-847, un nuovo tributo che richiede una forma di pagamento che non ammetta più la modalità in contanti;

il totale delle somme tosap sul bilancio 2022 è di euro 0,00.

Ha aggiunto "*si sottolinea come da parte dell'ufficio finanziario da me rappresentato, avendo ravvisato la non necessità di alcune figure quali soggetti delegati a svolgere esercizio di funzione di agente contabile, visto che le modalità di pagamento ormai tendono alla telematizzazione, sia stato avviato un iter che porti alla revoca della nomina di alcune figure quali agente contabile, essendoci ormai un'inerzia in tal senso*".

In via preliminare la relazione rappresentava la questione relativa alla procedibilità del conto in presenza di un documento privo dei requisiti minimi per qualificarlo come "conto giudiziale" – ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di resa del conto di cui agli artt. 139 e 140 c.g.c. – e quindi non può ritenersi instaurato il giudizio di conto e non sorge l'obbligo decisorio del magistrato istruttore ex art. 145 c.g.c. e del collegio ex artt. 147 e 149 c.g.c., dovendolo dichiarare improcedibile.

Rispetto a tali elementi il Magistrato istruttore richiamava la disciplina di riferimento costituzionale (artt. 81, 97, 100 e 103), normativa (articolo 178 del r.d. 23 maggio 1924, n. 827, art. 44 del r.d. n. 1214/1934 e, per gli enti locali, l'articolo 93, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000) e codicistica (art. 1 e 137 c.g.c.), nonché la giurisprudenza in materia (Corte cost., sentenza n.114 del 1975, sent. n. 110/1970, sentt. n.68 del 1971 e n. 378 del 1996, Cass. S.U., nn. 13330 e 14891/2010; cfr: sent. n. 12367/2001, SS.RR. con decisione n. 211/1990; Sez. I, sent. n. 324 del 15 luglio 2008, Sez. I, 5.5.1989, n. 167; Sez. Abruzzo, 6.5.2005, n. 445; Sez. Sardegna 9.10.1997, n. 1312, Sez. Calabria sent./ord.176/2022, sent./ord.58/2023).

Secondo il Magistrato istruttore, pertanto, l'obbligo della rendicontazione da parte dell'agente contabile deve riguardare tutte le forme di pagamento utilizzate dagli utenti e non solo le somme riscosse per contanti.

D'altra parte, rimangono evidentemente ferme, sia per ragioni

fattuali e contabili che giuridiche (artt. 616 e 621 del regolamento n. 827/1924), le esigenze di una puntuale contabilizzazione e rendicontazione delle entrate in questione, da parte dell'agente contabile, il quale deve dimostrare il carico, lo scarico ed i resti da esigere, l'introito, l'esito e le rimanenze (cfr. Sez. giur. Toscana, ord. n. 127/2016 e n. 13/2016), nonché le logiche contabili insite nel regime giuridico delle entrate che consta delle tre fasi di accertamento, riscossione e versamento.

Ne deriva che il ruolo dell'agente contabile nella gestione dell'entrata comporta l'adempimento dell'obbligo di rendicontare tutti gli introiti riguardanti la gestione di cui è titolare, indipendentemente dal fatto che questi ultimi siano stati riscossi per cassa in contanti o in moneta virtuale.

Nel merito l'Ente ha fatto presente che nell'esercizio oggetto di verifica non ci sono state riscossioni confluite sul bilancio 2022 a titolo di Tosap. Pertanto, il Magistrato istruttore chiedeva il non luogo a procedere.

2. All'udienza del 9 luglio 2025 – chiamati congiuntamente per opportunità i giudizi n. 24066 e n. 24070, relativa alla gestione contabile della riscossione Tosap, del Comune di Girifalco, per gli es. fin. 2021 e 2023 – l'agente contabile, con riferimento alla riscossione TOSAP, anni 2021 e 2023, precisava di avere rendicontato quanto personalmente riscosso per contanti e chiedeva di essere discaricato, atteso che altre tipologie di riscossione non erano di propria competenza.

Il Pubblico ministero concludeva per l'improcedibilità per il giudizio n. 24066 e per il non luogo a procedere per il giudizio n. 24070.

La causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

3. La relazione del Magistrato designato è condivisibile, nei termini che seguono.

L'art. 93, secondo comma, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che "*Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di danaro pubblico o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti*".

La disposizione sopra richiamata introduce un'ampia fattispecie soggettiva dell'agente contabile dell'ente locale, individuandola non solo nel tesoriere dell'ente ma anche in tutti coloro i quali abbiano, a qualsiasi titolo, maneggio di danaro pubblico; tenuto altresì conto che per "maneggio di danaro pubblico" non si intende solo la "materiale detenzione" ma la "disponibilità di denaro" e che, pertanto, una tale disponibilità sussiste indipendentemente dalla concreta modalità utilizzata.

Questa Corte ha più volte osservato, infatti, che il conto giudiziale degli agenti della riscossione deve contenere tutte le entrate comunque riscosse (cfr. Sez. giur. Calabria, sentenze-ordinanze

nn. 58/2023 e 61/2023, in materia di pagamenti tramite sistema PagoPA e sentenza n. 234/2022 sui pagamenti tramite bonifico bancario; Sez. giur. Toscana, sentenza n. 285/2017; Sez. giur. Sardegna n. 294/2018; da ultimo, Sez. giur. Calabria, sentenze nn. 219, 221 e 222 del 2024). Ne deriva che l'espressione "maneggio di danaro pubblico" deve essere considerata nel senso più ampio possibile, perché deve comprendere tutti i crediti dell'amministrazione che, per un medesimo titolo, il contabile ha l'obbligo di riscuotere, anche se la riscossione viene effettuata da altri soggetti (subagenti contabili) o con modalità differenti dal contante (POS, conto corrente postale, PagoPA et cetera). Diversamente, le gestioni dematerializzate del denaro pubblico non sarebbero più oggetto del necessario giudizio di conto. Appare dunque necessario che l'agente contabile debba rendere il conto giudiziale per l'intera gestione (anche dematerializzata) perché non solo ha la disponibilità del danaro versato dal contribuente, ma ne dispone in piena autonomia ancorché non via sia la materiale apprensione dello stesso, essendo titolare di ciascuna operazione contabile che, per legge e per provvedimento di nomina, cura dall'inizio alla fine.

Per tali ragioni, in piena adesione con la giurisprudenza elaborata dalla Sezione che si richiama a fini motivazionali (*ex plurimis*, sentenza n. 155/2025) i conti giudiziali della riscossione devono necessariamente mostrare il completo esame di tutte le

attività compiute nell'esercizio finanziario di riferimento, indipendentemente dalle modalità con le quali è stato eseguito il versamento.

Ne deriva, pertanto, l'improcedibilità dei conti giudiziali che si limitano a descrivere la gestione solo con riferimento alle operazioni effettuate in contanti e non anche a quelle dematerializzate o con attestazioni di operazioni solo in maniera dematerializzata.

Inoltre, con riferimento ai conti giudiziali rispetto ai quali vi è l'attestazione che non ci sono state riscossioni né per contanti, né con strumenti telematici, presentando un saldo finale pari a zero, si assiste ad una assenza di gestione.

Alla luce di tali considerazioni per il conto giudiziale n. 41479 deve essere dichiarato il non luogo a procedere per assenza di gestione.

Va infine evidenziato, per mera completezza espositiva rispetto a quanto descritto, che nel caso di conti dichiarati improcedibili essi devono nuovamente essere compilati dall'agente contabile, con la esaustiva descrizione dell'intera gestione nei termini sopra indicati, devono, quindi, essere presentati all'amministrazione, per il controllo e la conseguente parifica, e da quest'ultima depositati presso la Sezione giurisdizionale e che, in caso di mancata nuova compilazione, l'agente contabile sarà esposto al giudizio per resa di conto ad istanza della Procura regionale, ai sensi dell'art. 141 c.g.c.

4. Nulla per le spese ai sensi dell'art. 31, terzo comma, c.g.c.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. **24070** del Registro di Segreteria:

- dichiara il non luogo a procedere;
- nulla per le spese.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.

Il Relatore	Il Presidente
Guido Tarantelli	Domenico Guzzi
Firmato digitalmente	Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 30/07/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente